

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE  
**Legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27**

**“Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Promozione e valorizzazione della filiera del legno)*

1. In coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale, in conformità e nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e nell’ambito del Programma forestale regionale (PFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), la Regione promuove e valorizza la filiera regionale del legno, nonché i relativi prodotti derivanti dai comparti agroforestale, artigianale e industriale, perseguendo una politica di filiera basata sulla sostenibilità ambientale, sociale, economica e sulla competitività.

**Art. 2.**

*(Definizioni)*

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge la filiera del legno si articola, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti:

- a) lavorazione artigianale tradizionale del legno, compreso il settore del restauro;
- b) produzione industriale di prodotti derivanti dalla lavorazione del legno;
- c) lavorazione del legno nel settore dell’edilizia, bioedilizia e della carpenteria compreso il settore industriale;
- d) uso del legname di scarto delle lavorazioni per il riutilizzo e il recupero di materia o energia;
- e) recupero a fini produttivi o energetici del legname presente negli alvei dei corsi d’acqua piemontesi divelto e depositato lungo fiumi, torrenti o superfici lacuali a seguito di eventi alluvionali;
- f) attività di formazione degli operatori della filiera del legno;
- g) utilizzo a cascata delle biomasse al fine di aumentare l’efficienza nell’impiego delle risorse.

**Art. 3.**

*(Obiettivi e finalità)*

1. La Regione, nell’ambito delle politiche forestali regionali di cui alla legge regionale 4/2009, persegue la valorizzazione della filiera del legno piemontese tramite:

- a) sviluppo della filiera corta e dell’uso a fini produttivi di legname di provenienza regionale;
- b) promozione delle esportazioni dei prodotti industriali e artigianali;
- c) diffusione di pratiche sostenibili dal punto di vista sociale, energetico e ambientale;
- d) riutilizzo e recupero dei materiali di scarto ai fini della promozione dell’economia circolare della filiera del legno ai sensi dell’articolo 7;

e) cooperazione con gli enti locali al fine di assicurare il rispetto del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 e della normativa statale;

f) valorizzazione dell'artigianato del legno tradizionale e artistico.

2. La Regione sostiene le esportazioni delle produzioni della filiera artigianale e industriale del legno piemontese, cooperando con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presenti sul territorio regionale, con il Centro estero per l'internazionalizzazione del Piemonte e con l'Istituto italiano per il commercio estero e promuove la presenza delle imprese presso le fiere nazionali e internazionali di settore.

3. La Regione promuove la formazione, da parte delle agenzie formative accreditate ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale), degli operatori della filiera del legno al fine di migliorarne le capacità tecniche e lavorative, implementare la sicurezza sul lavoro e fornire la piena valorizzazione professionale delle figure operanti nella lavorazione del legno e dei suoi derivati, in coerenza con quanto già previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

4. La Regione promuove la gestione forestale associata in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 34/2018 e dall'articolo 18 della legge regionale 4/2009.

#### Art. 4.

##### *(Cooperazione con le regioni confinanti)*

1. La Regione, nell'ambito delle strategie inerenti allo sviluppo sostenibile, può concludere nuovi accordi con le regioni confinanti con il territorio regionale, al fine di ottimizzare la gestione dei boschi, anche cooperando sull'innovazione tecnologica e sulle tecniche di lavorazione a minor impatto ambientale e maggiormente sostenibili.

#### Art. 5.

##### *(Marchio regionale del mobile piemontese)*

1. La Regione, al fine di valorizzare la filiera del mobile regionale, promuove la creazione di un marchio regionale di eccellenza del mobile piemontese, con logo grafico comune su tutto il territorio regionale, che prevede la concessione del marchio di qualità alle aziende, con sede produttiva in Piemonte, che utilizzano nelle loro produzioni di mobili e arredi o in determinate linee produttive legname in percentuale non inferiore al 60 per cento proveniente dal Piemonte o in combinazione con legname di altra provenienza.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità operative per la creazione del marchio di cui al comma 1, nonché le relative forme di marketing territoriale e promozionale ad esso correlate, anche con riferimento alle nuove forme di comunicazione multimediale e telematica e alle tecnologie digitali.

#### Art. 6.

##### *(Falegnamerie tradizionali)*

1. La Regione riconosce le falegnamerie tradizionali piemontesi, come parte del patrimonio culturale regionale e della storia dell'artigianato locale, promuove la diffusione e la conoscenza delle tecniche tradizionali e ne valorizza il ruolo nell'ambito delle politiche regionali del turismo come produzioni artigianali tipiche.

2. La Regione, per sostenere le falegnamerie di cui al comma 1, promuove le seguenti misure:

a) un portale telematico regionale delle falegnamerie tradizionali del Piemonte, in coordinamento con il sito internet Legno Nord Ovest, al fine di promuoverne la storia e la conoscenza presso il pubblico piemontese, nazionale e internazionale;

- b) le forme di pubblicizzazione, a favore dei consumatori, dei metodi tradizionali di lavorazione del legno delle falegnamerie tradizionali piemontesi;
  - c) la valorizzazione delle produzioni tipiche delle falegnamerie presso fiere di settore nazionali e internazionali;
  - d) il favorire l'aggregazione in cooperative e consorzi anche mediante forme di incentivi quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di spazi pubblici dismessi per lo svolgimento delle attività sia produttive che espositive;
  - e) l'incentivare l'inserimento di giovani formati;
  - f) il sostenere la presenza all'estero in occasione di fiere e mostre degli artigiani del legno dando priorità alle forme aggregative.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per la realizzazione delle misure di cui al comma 2.

#### Art. 7.

##### *(Economia circolare della filiera del legno)*

1. La Regione, con la cooperazione degli enti locali e degli organismi statali competenti e nel principio dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile, promuove un utilizzo razionale delle risorse favorendo il riutilizzo e il recupero di materia ed energia dello scarto delle lavorazioni della filiera del legno e del legno divelto e depositato lungo fiumi, torrenti e aree lacuali.
2. La Regione opera per la realizzazione di un modello regionale di tracciabilità delle filiere del recupero del legno al fine di:
  - a) analizzare e certificare la filiera che inizia dal recupero del legno dai rifiuti urbani;
  - b) promuovere presso gli enti locali un uso sostenibile delle risorse;
  - c) migliorare le informazioni al consumatore sulla provenienza delle materie legnose utilizzate per le produzioni di oggetti derivanti dal recupero del legno.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione si avvale della cooperazione degli enti locali, delle aziende operative nel settore della raccolta dei rifiuti e delle aziende del settore della filiera del legno.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità operative di realizzazione del modello di cui al comma 2.

#### Art. 8.

##### *(Promozione dei patti territoriali di cooperazione e collaborazione)*

1. La Regione, nell'ambito della normativa nazionale relativa agli accordi di foresta, in collaborazione con gli enti locali, le province e la Città metropolitana di Torino, le unioni montane, le associazioni di categoria più rappresentative operanti nel settore della lavorazione del legno, le associazioni inerenti i proprietari dei boschi e i rappresentanti delle aree protette e dei parchi naturali regionali, favorisce l'adozione degli accordi di foresta e promuove, per facilitarne l'attuazione, patti territoriali di cooperazione e collaborazione per lo sviluppo della filiera del legno, che promuovono i seguenti aspetti:
  - a) semplificazione burocratica e amministrativa per le aziende operanti nel settore del legno;
  - b) valorizzazione della filiera corta e della lavorazione del legno con materia prima locale;
  - c) sviluppo della conoscenza reciproca del settore e del mercato del legno;
  - d) sostegno alla formazione professionale;
  - e) innovazione della sostenibilità ambientale del comparto del legno;
  - f) accordi tra proprietari del bosco e produttori di energia per la valorizzazione del patrimonio boschivo in chiave energetica.
2. La sottoscrizione di patti territoriali di cooperazione e collaborazione per lo sviluppo della filiera del legno, con durata non inferiore al triennio e rinnovabili previo accordo congiunto tra gli enti firmatari, è approvata dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce ulteriori criteri e modalità di funzionamento dei patti territoriali di cooperazione per lo sviluppo della filiera del legno di cui al comma 1.

Art. 9.  
(Contributi)

1. La Regione può concedere contributi alle aziende per la filiera del legno, ai comuni o unioni montane o unioni di comuni, per le seguenti forme di intervento:

- a) apertura di nuove segherie e potenziamento delle attività di segheria già esistenti;
- b) macchinari e attrezzature per migliorare le attività di esbosco, allestimento, prima lavorazione del legno, cippatura e trasporto;
- c) recupero del legno di scarto delle lavorazioni della filiera del legno a fine di produzione di biomasse o energia o materiali di riciclaggio e imballaggi;
- d) recupero del legno a fini produttivi derivante da ammassi alluvionali o alberi abbattuti a seguito di eventi naturali calamitosi;
- e) adesione, da parte delle imprese a regimi di certificazione di qualità ambientale conformi alla normativa europea;
- f) innovazione tecnologica della filiera del legno, con particolare riferimento ad azioni volte al miglioramento delle prestazioni energetiche e del risparmio di emissioni in atmosfera;
- g) utilizzo in prevalenza di specie arboree presenti nel territorio regionale;
- h) interventi di incremento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i) interventi per la riduzione del frazionamento fondiario.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di partecipazione delle imprese ai bandi e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal comma 1.

Art. 10.  
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11.  
(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale predispone la verifica triennale degli interventi concessi e realizzati nel triennio precedente, al fine di valutare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascuno di essi e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

2. La Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio regionale con cadenza triennale una relazione contenente:

- a) lo stato di attuazione finanziario;
- b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
- c) il fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore.

Art. 12 .  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge valutati in euro 100.000 per l'anno 2023, euro 30.000 per l'anno 2024 ed euro 15.000 per l'anno 2025, si fa fronte con la riduzione di risorse di pari importo presenti sulla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo I (Spese correnti) e contestuale incremento della missione 14 (Sviluppo economico e

competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo I, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dal finanziamento degli interventi e dei progetti di cui alla presente legge e valutati in euro 50.000 per l'anno 2023, euro 20.000 per l'anno 2024 ed euro 10.000 per l'anno 2025, si fa fronte con la riduzione di risorse di pari importo presenti sulla missione 20, programma 20.03, titolo II (Spese in conto capitale) e contestuale incremento della missione 14, programma 14.01, titolo II, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### Art. 13.

##### *(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 ottobre 2023

Alberto Cirio

### **Proposta di legge n. 217**

*"Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno"*

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Bongioanni, Chiorino, Nicco, Riva Vercellotti il 19 luglio 2022.
- Assegnata in sede referente alla III Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 20 luglio 2022.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla III Commissione referente il 14 settembre 2023 con relazione di maggioranza di Paolo BONGIOANNI, Matteo GAGLIASSO e relazione di minoranza di Silvana ACCOSSATO, Monica CANALIS.
- Approvata in Aula il 10 ottobre 2023, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli, 15 voti non partecipanti.

## **NOTE PDL n. 217**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 1**

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è il seguente:

“Art. 9. (Programma forestale regionale)

1. Il PFR rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2 e in armonia con la legislazione nazionale e dell'Unione europea nonché con la strategia forestale nazionale prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 34/2018, le strategie, gli obiettivi, le priorità da perseguire nel periodo della sua validità, nonché le risorse necessarie e le relative fonti di finanziamento.

2. Costituiscono parte essenziale del PFR:

a) il quadro conoscitivo, corredato dall'inventario e dalla cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;

b) le linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;

c) l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale di indirizzo territoriale;

d) le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.

3. Il PFR è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

4. Il PFR ha validità decennale e può essere sottoposto a modifiche e integrazioni prima della sua scadenza con le modalità di cui al comma 3.”.

### **Note all'articolo 3**

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale) è il seguente:

“Art. 11. (Agenzie formative)

1. Le attività formative previste dalle direttive annuali e regionali possono essere affidate per la loro realizzazione esecutiva, con le priorità e le limitazioni definite dalle direttive stesse e tramite apposite convenzioni, alle seguenti Agenzie formative:

a) Enti pubblici che svolgano attività di formazione professionale;

b) Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo, o di associazioni con finalità statutarie formative e sociali;

c) consorzi e società consortili con partecipazione pubblica;

d) imprese e consorzi di esse.

2. Le Agenzie, di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere soggetti di convenzione qualora posseggano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statuari l'esercizio di attività di formazione professionale;

b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;

c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale della formazione professionale o del settore di appartenenza;

d) non essere destinatarie di sentenze passate in giudicato che accertino gravi o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie.

3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui al comma 2:

a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attività oggetto della convenzione stessa;

b) accettino il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.

4. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera d) possono essere affidate, tramite apposite convenzioni, esclusivamente attività di formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attività di formazione finalizzate all'assunzione presso le stesse. Per accedere alle convenzioni, i soggetti di cui al comma 1, lettera d) devono:

a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;

b) accettare il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) è il seguente:

“Art. 2. (Finalità)

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:

a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale;

b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;

c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;

d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;

e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;

f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;

g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate;

h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;

i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;

l) promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;

m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e assicura il coordinamento delle attività necessarie a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalità di cui al comma 1.

3. Per l'ordinato perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lo Stato e le regioni promuovono accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale.

4. All'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

- Il testo vigente dell'articolo 18 della legge regionale 4/2009 è il seguente:

“Art. 18. (Forme di gestione forestale associata)

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, la Regione promuove la gestione attiva, coordinata e organica del patrimonio forestale pubblico e privato.

2. La Regione favorisce e incentiva la costituzione e le attività di consorzi e di altre forme di gestione associata, anche basate su contratti legittimamente previsti dalla normativa vigente, che assicurano la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici forestali, riconoscendo, in particolare, il ruolo dei consorzi di gestione forestale previsti dall' [articolo 9, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#) (Nuove disposizioni per le zone montane).

3. Le forme di gestione di cui al comma 2 assolvono a compiti di gestione delle superfici forestali dal punto di vista economico e ambientale, comprese le attività di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza. A tali forme di gestione competono, inoltre, l'attuazione dei piani straordinari d'intervento di cui all'articolo 17, comma 2, nonché lo svolgimento di eventuali altre attività loro attribuite in convenzione dalla Regione o dagli enti locali.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incentivi di cui al comma 2 sulla base dei seguenti elementi prioritari:

a) sviluppo dell'uso multifunzionale delle foreste, anche tramite progetti di filiera;

b) sostenibilità economica delle attività dimostrata attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione strategica e finanziaria;

c) possesso di certificazione forestale.

5. Per accedere agli incentivi previsti dal comma 2, le forme di gestione devono avere finalità coerenti con le finalità della presente legge. La coerenza è valutata dal competente ufficio regionale prima dell'assegnazione dell'incentivo.

6. Le cooperative e le imprese forestali, iscritte all'albo regionale delle imprese che effettuano utilizzazioni a titolo principale, con sede legale e operativa sul territorio della comunità montana, sono equiparate agli imprenditori agricoli di cui all' [articolo 2135 del codice civile](#) .

7. Nel caso in cui all'interno di un ambito territoriale forestale gestito o da gestire, a qualsiasi titolo, in forma associata, si trovino interclusi uno o più terreni dei quali sia impossibile individuare la titolarità, il cui abbandono comprometta un'ottimale gestione forestale, ovvero nel caso in cui lo stesso proprietario sia individuato ma irreperibile, il legale rappresentante della forma associativa ha facoltà di chiederne al comune la gestione provvisoria. Quando si tratti di forma associativa in via di costituzione, la richiesta è presentata da un soggetto delegato dai costituenti.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il comune, valutata la congruità dell'ambito forestale interessato, procede all'affissione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della richiesta di gestione provvisoria, trasmettendola contestualmente alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

9. Trascorso il termine di cui al comma 8, in mancanza di opposizione al comune da parte del proprietario interessato, il comune autorizza la forma associativa a gestire il terreno per un periodo non superiore a quattro anni. Resta comunque ferma la facoltà del proprietario di proporre opposizione in qualsiasi momento.

10. Decorso il periodo di gestione provvisoria, su richiesta del legale rappresentante della forma associativa, la procedura prevista dal comma 8 viene rinnovata e può essere autorizzata la proroga della gestione provvisoria ai sensi del comma 9.

11. I titolari della gestione provvisoria sono tenuti ad accantonare in un fondo speciale gli utili spettanti ai proprietari indeterminabili o irreperibili. Sono altresì tenuti a restituire la disponibilità del terreno al proprietario la cui opposizione sia stata accolta e a corrispondere allo stesso gli eventuali utili già accantonati.”.

#### **Note all'articolo 10**

- Il testo vigente dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come ratificato dall'Italia con [legge](#) 2 agosto 2008, n. 130, è il seguente:

“Art. 107

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 108 del TFUE è il seguente:

“Art. 108

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107,

oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.

### ***Note all'articolo 12***

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

### ***Note all'articolo 13***

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.